SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta *Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 febbraio 1991, n. 56.

Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella prima attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, si dà luogo alle nomine in ruolo dei docenti della scuola elementare, ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, anche nel corso dell'anno scolastico 1990-91, dopo aver acquisito le risultanze dei piani provinciali di cui al comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 148 del 1990 ed aver effettuato le operazioni previste dal comma 7 dello stesso articolo.

2. Le nomine di cui al comma 1 sono disposte sul 50 per cento dei posti risultanti vacanti e disponibili in ciascuna provincia fino al limite massimo dei posti consolidati ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge 5 giugno 1990, n. 148, intendendosi compresi nei predetti posti anche quelli corrispondenti ad insegnanti in soprannumero.

3. Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica — se più favorevole con particolare riferimento alle norme di cui al decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 — prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, sono disposte con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1990 e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Le nomine di cui alla presente legge danno titolo a partecipare ai trasferimenti relativi all'anno scolastico 1991-92.

4. Per gli insegnanti nominati in ruolo ai sensi della presente legge, che nel corso dell'anno scolastico 1990-91 hanno svolto servizio non di ruolo, il predetto servizio ha valore di anno di prova se prestato per la durata prescritta; agli altri insegnanti nominati in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1990 e con decorrenza economica dal 1° settembre 1991, ai fini del loro perfezionamento professionale, può essere attribuita una borsa di studio di lire 5 milioni, con assegnazione presso una scuola e con l'obbligo di svolgere attività di formazione, nel quadro del piano straordinario pluriennale di aggiornamento di cui all'articolo 12 della legge 5 giugno 1990, n. 148, con finalità prioritaria all'aggiornamento degli insegnanti da utilizzare per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. A coloro che completano la formazione all'estero è attribuita una maggiorazione di lire 2 milioni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità di svolgimento delle predette attività di formazione.

5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.000 milioni, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991.

6. La prosecuzione delle attività di tempo pieno di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 148, va riferita ai posti funzionanti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1

— La legge n. 148/1990 reca: «Riforma dell'ordinamento della scuola elementare».

— Il testo dell'art. 8-*bis* del D.L. n. 323/1988 (Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990 e norme per la realizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione), è il seguente:

«Art. 8-*bis* (*Graduatorie nazionali per la nomina del personale precario*). — 1. Le graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali.

2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali è effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresì inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati iscritti alle graduatorie provinciali per la mancata presentazione della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilità di posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.

4. Si dà luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria nazionale, anche se già nominati in altra provincia, hanno diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia di provenienza.

6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti destinata ai trasferimenti è elevata al 100 per cento dei posti vacanti».

— Il testo del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 148/1990 sopracitata è il seguente:

«Art. 15 (*Disposizioni per la gradualità e la fattibilità*). — 1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilità di organico di cui all'art. 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano

(*Omissis*)».

— Il testo del comma 5 dell'art. 15 della legge n. 148/1990 sopracitata è il seguente.

«Art. 15 (*Disposizioni per la gradualità e la fattibilità*).

(*Omissis*).

5. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'art. 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia all'atto della entrata in vigore della presente legge sono consolidati, per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.

(*Omissis*)»

- Per il titolo del D.L. n. 323/1988 si veda precedente nota.

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 148/1990 sopracitata è il seguente:

«Art. 12 (*Piano straordinario pluriennale di aggiornamento*). — 1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.

3. Le iniziative di aggiornamento, oppurtunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 5, devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.

4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.

5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti impegnati nelle attività di aggiornamento.

6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato».

— Il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 148/1990 sopracitata è il seguente:

«Art. 8 (*Progetti formativi di tempo lungo*).

(*Omissis*)

2. Le attività di tempo pieno di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:

a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

b) che l'orario settimanale, ivi compreso il «tempo-mensa», sia stabilito in quaranta ore;

c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge.

(*Omissis*)».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2535).

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (BIANCO) il 19 novembre 1990.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 20 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 22 novembre 1990 e approvato il 28 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5302).

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 19 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione il 23 gennaio 1991, 6 febbraio 1991 e approvato il 13 febbraio 1991.

91G0098

LEGGE 4 marzo 1991, n. 67.

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame.

2. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purché non si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza.

3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25 e 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il D.L. n. 1578/1933 reca «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore».

— La legge n. 406/1985 reca «Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3912):

Presentato dall'on. BARGONE ed altri il 10 maggio 1989.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 1° agosto 1989, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 30 novembre 1989, 5 dicembre 1989 e approvato il 6 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 2006):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 13 dicembre 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 27 giugno 1990 e approvato il 5 luglio 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, A NORMA DELL'ART. 74 DELLA COSTITUZIONE, CON MESSAGGIO MOTIVATO IN DATA 1° AGOSTO 1990, HA CHIESTO ALLE CAMERE UNA NUOVA DELIBERAZIONE NEI RIGUARDI DEL DISEGNO DI LEGGE, IL CUI RIESAME, AI SENSI DELL'ART. 136 DEL «REGOLAMENTO DEL SENATO» E DELL'ART. 71 DEL «REGOLAMENTO DELLA CAMERA» HA INIZIATO IL PROPRIO *ITER* ALLA:

Camera dei deputati (atto n. 3912/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 1° agosto 1990, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 4, 18 ottobre 1990; 6 novembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1990 (atto n. 3912/*C* - relatore on. NICOTRA).

Esaminato in aula il 21 gennaio 1991 e approvato il 22 gennaio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2006-*bis*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 gennaio 1991, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 7 febbraio 1991.

Relazione scritta annunciata il 19 febbraio 1991 (atto n. 2006-*bis*/*A* - relatore sen. CORRENTI).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1991.

91G0094

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 dicembre 1989.

Concessione di finanziamenti riguardanti i progetti in materia di risanamento dei bacini idrografici a favore della regione Lombardia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, demandando (comma 4) alla predetta commissione tecnico-scientifica l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti di cui alle lettere *a), b), e)* e *g)* del primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma medesimo;

Vista la delibera in data 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che definisce il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento;

Considerato che tale delibera individua i soggetti abilitati a proporre le istanze di finanziamento per progetti propri e degli enti sottoposti alla loro vigilanza o controllo;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dalla commissione tecnico-scientifica secondo i criteri e le modalità indicati dalla citata delibera CIPE in relazione al progetto in materia di risanamento dei bacini idrografici, indicato in allegato, proposto dalla regione Lombardia e di cui alla sez. II, n. 1, lettera *D2*, della stessa delibera;

Ritenuto che la proposta di finanziamento della predetta commissione è meritevole di approvazione, con le osservazioni e prescrizioni dalla stessa formulate in ordine ai criteri realizzativi;

Ritenuta altresì l'esigenza di definire — in conformità di quanto previsto al punto 11.5, comma 2, della più volte citata delibera CIPE — le attività di controllo e di verifica periodica dello stato di avanzamento lavori e le modalità per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi approvati;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento del progetto di cui all'allegato elenco, per l'importo di lire 2.317 milioni, con le prescrizioni nello stesso elenco contenute.

Art. 2.

1. È autorizzata l'erogazione a favore della regione Lombardia di una quota pari al 50 per cento dell'importo del finanziamento complessivamente concesso.

2. Il proponente comunicherà al Ministero dell'ambiente - Via Stoppani, 7/*i* - Roma, l'avvenuto inizio dei lavori e documenterà il rispetto e l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'allegato elenco.

3. Il Ministero dell'ambiente, sulla base delle determinazioni della commissione di vigilanza di cui al successivo art. 3, provvederà al trasferimento della residua quota del finanziamento anche mediante distinte erogazioni, in relazione all'effettivo sviluppo dell'intervento.

Art. 3.

La regolare programmazione ed esecuzione delle attività è sottoposta al controllo di una apposita commissione di vigilanza nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di elevata qualificazione tecnico-amministrativa.

Art. 4.

La commissione, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui all'art. 1, esprimendo in proposito specifico parere ai fini della determinazione degli ulteriori importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini dell'ottimale realizzazione delle attività.

Art. 5.

La commissione trasmette le risultanze delle attività di vigilanza, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministero dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale.

Il soggetto esecutore delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 6.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della

somma corrispondente allo 0,50 per cento del finanziamento stesso e verranno proporzionalmente dedotti a valere sulle singole erogazioni disposte a favore del soggetto beneficiario.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 1 è assunto l'impegno, a carico del cap. 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, residui 1988, dell'importo di lire 2.317 milioni.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per il visto e la conseguente registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti 18 gennaio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 1

PIANO ANNUALE 1988 - PROGETTI FINANZIATI

Sezione 2) RISANAMENTO BACINI IDROGRAFICI - 1) Bacino Po - *D2*) Acquisizione e valorizzazione aree di pregio naturalistico - Altre aree

Cod. prog.	Titolo del progetto	Proponente	Finanz. (*) concesso	Prescrizioni
13.0	Ricostituzione di ambienti naturali difesa e sistemazione di aree degradate, forestazione	Regione Lombardia (Comune di Triuggio - Milano)	2317,00	Con esclusione della ricostruzione di ripe e pendii e la bonifica di aree
		Totale generale - n. prog. 1	2317,00	

(*) Importi espressi in milioni di lire.

91A1071

DECRETO 30 dicembre 1989

Concessione di finanziamenti riguardanti i progetti in materia di risanamento dei bacini idrografici a favore della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, demandando (comma 4) alla predetta commissione tecnico-scientifica l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti di cui alle lettere *a), b), e)* e *g)* del primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma medesimo;

Vista la delibera in data 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che definisce il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento;

Considerato che tale delibera individua i soggetti abilitati a proporre le istanze di finanziamento per progetti propri e degli enti sottoposti alla loro vigilanza o controllo;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dalla commissione tecnico-scientifica secondo i criteri e le modalità indicati dalla citata delibera CIPE in relazione al progetto in materia di risanamento dei bacini idrografici, indicato in allegato, proposto dalla regione Emilia-Romagna e di cui alla sez. II, n. 1, lettera *D*2, della stessa delibera;

Ritenuto che la proposta di finanziamento della predetta commissione è meritevole di approvazione e considerato altresì l'esigenza di definire — in conformità di quanto previsto al punto 11.5, comma 2, della più volte citata delibera CIPE — le attività di controllo e di verifica periodica dello stato di avanzamento lavori e le modalità per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi approvati;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento del progetto di cui all'allegato, per l'importo di lire 2.150 milioni.

Art. 2.

1. È autorizzata l'erogazione a favore della regione Emilia-Romagna di una quota, pari al 50 per cento dell'importo del finanziamento complessivamente concesso.

2. Il proponente comunicherà al Ministero dell'ambiente, via Stoppani, 7/*i*, Roma, l'avvenuto inizio dei lavori.

3. Il Ministero dell'ambiente, sulla base delle determinazioni della commissione di vigilanza di cui al successivo art. 3, provvederà al trasferimento della residua quota del finanziamento anche mediante distinte erogazioni, in relazione all'effettivo sviluppo dell'intervento.

Art. 3.

La regolare programmazione ed esecuzione delle attività è sottoposta al controllo di una apposita commissione di vigilanza nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di elevata qualificazione tecnico-amministrativa.

Art. 4.

La commissione, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche esprimendo in proposito specifico parere ai fini della determinazione degli ulteriori importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini dell'ottimale realizzazione delle attività.

Art. 5.

La commissione trasmette le risultanze delle attività di vigilanza, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministero dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale.

Il soggetto esecutore delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 6.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50 per cento del finanziamento stesso e verranno proporzionalmente dedotti a valere sulle singole erogazioni disposte a favore del soggetto beneficiario.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 1 è assunto l'impegno, a carico del cap. 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, residui 1988, dell'importo di lire 2.150 milioni.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per il visto e la conseguente registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 2

PIANO ANNUALE 1988 - PROGETTI FINANZIATI

Sez. 2) RISANAMENTO BACINI IDROGRAFICI - 1) Bacino Po - D2) Acquisizione e valorizzazione aree di pregio naturalistico - Altre aree

Cod. prog.	Titolo del progetto	Proponente	Finanz. (*) concesso
5 0	Acquisizione, restauro e valorizzazione ambientale delle aree fluviali alla confluenza del fiume Trebbia con il Po tratto terminale	Regione Emilia-Romagna	2150 00
	Totale generale - n. prog. 1 . . .		2150 00

(*) Importi espressi in milioni di lire

91A1048

DECRETO 30 dicembre 1989.

Concessione di finanziamenti riguardanti i progetti in materia di risanamento dei bacini idrografici a favore della regione Piemonte.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, demandando (comma 4) alla predetta commissione tecnico-scientifica l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti di cui alle lettere *a), b), e)* e *g)* del primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma medesimo;

Vista la delibera in data 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che definisce il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento;

Considerato che tale delibera individua i soggetti abilitati a proporre le istanze di finanziamento per progetti propri e degli enti sottoposti alla loro vigilanza o controllo;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dalla commissione tecnico-scientifica secondo i criteri e le modalità indicati dalla citata delibera CIPE in relazione ai progetti in materia di risanamento dei bacini idrografici, indicati in allegato, proposti dalla regione Piemonte e di cui alla sez. II, n. 1, lettera *D2*, della stessa delibera;

Ritenuto che la proposta di finanziamento della predetta commissione è meritevole di approvazione, con le prescrizioni dalla stessa formulate in ordine ai criteri realizzativi;

Ritenuta altresì l'esigenza di definire — in conformità di quanto previsto al punto 11.5, comma 2, della più volte citata delibera CIPE — le attività di controllo e di verifica periodica dello stato di avanzamento lavori e le modalità per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi approvati;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento dei progetti di cui all'allegato elenco, per l'importo di lire 5.487 milioni, con le prescrizioni nello stesso elenco contenute.

Art. 2.

1. È autorizzata l'erogazione a favore della regione Piemonte di una quota pari al 50 per cento dell'importo del finanziamento complessivamente concesso.

2. Il proponente comunicherà al Ministero dell'ambiente - Via Stoppani, 7/i - Roma, l'avvenuto inizio dei lavori e documenterà il rispetto e l'adempimento delle prescrizioni ove formulate.

3. Il Ministero dell'ambiente, sulla base delle determinazioni della commissione di vigilanza di cui al successivo art. 3, provvederà al trasferimento della residua quota del finanziamento anche mediante distinte erogazioni, in relazione all'effettivo sviluppo dei singoli interventi.

Art. 3.

La regolare programmazione ed esecuzione delle attività è sottoposta al controllo di una apposita commissione di vigilanza nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di elevata qualificazione tecnico-amministrativa.

Art. 4.

La commissione, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui all'art. 1, esprimendo in proposito specifico parere ai fini della determinazione degli ulteriori importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini dell'ottimale realizzazione delle attività.

Art. 5.

La commissione trasmette le risultanze delle attività di vigilanza, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministero dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale.

Il soggetto esecutore delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 6

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50 per cento del finanziamento stesso e verranno proporzionalmente dedotti a valere sulle singole erogazioni disposte a favore del soggetto beneficiario.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 1 è assunto l'impegno, a carico del cap. 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, residui 1988, dell'importo di lire 5.487 milioni.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per il visto e la conseguente registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 3

PIANO ANNUALE 1988 - PROGETTI FINANZIATI

Sezione 2) RISANAMENTO BACINI IDROGRAFICI - 1) Bacino Po - *D2*) Acquisizione e valorizzazione aree di pregio naturalistico - Altre aree

Cod prog.	Titolo del progetto	Proponente/i	Finanz. (*) concesso	Prescrizioni
3.0	Parco del Vallere: Centro di documentazione sul Po e sui parchi regionali - Percorso didattico naturalistico attrezzato	Regione Piemonte	2800.00	Con esclusione della realizzazione della sala per esposizione
6.0	Valorizzazione di aree di eccezionale pregio naturalistico mediante interventi di recupero e sistemazione in Alta Valle di Susa (Torino)	Regione Piemonte	2687.00	
	Totale generale - n. prog. 2 . . .		5487.00	

(*) Importi espressi in milioni di lire.

91A1072

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 febbraio 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° febbraio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 348101 in data 23 gennaio 1991, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, con godimento 1° febbraio 1991, al prezzo fisso di L. 97,25%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° febbraio 1991, di cui al decreto ministeriale del 23 gennaio 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 febbraio 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 15 febbraio 1991, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° febbraio 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 126.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 gennaio 1991, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 15 febbraio 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1991
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 331

91A1106

DECRETO 5 febbraio 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 18 gennaio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale

riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 348049 in data 9 gennaio 1991, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12,50%, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 18 gennaio 1991, al prezzo fisso di L. 97,45%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 18 gennaio 1991, di cui al decreto ministeriale del 9 gennaio 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 febbraio 1991, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 18 gennaio 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 124.995.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 9 gennaio 1991, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 febbraio 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1991
Registro n 5 Tesoro, foglio n 332

91A1107

DECRETO 7 febbraio 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1985, relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 febbraio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 311243/66-AU-79 dell'8 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 20 febbraio 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbraio 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9,60%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 febbraio 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla sesta cedola — di scadenza 22 febbraio 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 320068/66-AU-79 del 30 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 novembre 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 gennaio 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 febbraio 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 febbraio 1991, è di 285.999.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1991, è di lire 1 551,42 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 311243/66-AU-79 dell'8 febbraio 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 285.999.000 ECU) dei CTE ottennali 9,60% con godimento 22 febbraio 1985 — relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 febbraio 1991 — ammonta a L. 42.595.638.585.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1991
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 329.

91A1108

DECRETO 7 febbraio 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 febbraio 1986, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 21 febbraio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 febbraio 1986, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 10 febbraio 1986, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quinta cedola — di scadenza 21 febbraio 1991 dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 425245/66-AU-104 del 30 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1987, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 gennaio 1987, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 gennaio 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 febbraio 1986, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quinta cedola, di scadenza 21 febbraio 1991, è di 427.248.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1991, è di lire 1.551,42 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 427.248.000 ECU) dei CTE ottennali 8,75% con godimento 21 febbraio 1986 — relativamente alla quinta cedola, di scadenza 21 febbraio 1991 — ammonta a L. 57.998.595.565.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1991

Il Ministro CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1991
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 330

91A1109

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 febbraio 1991.

Autorizzazione alla Bavaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Roma, ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa sulla durata della vita umana nonché approvazione di tariffe e di condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 9 marzo 1989 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società, Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a. con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 6 dicembre 1990, n. 024116, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 dicembre 1990;

Viste le lettere n. 024463 del 27 dicembre 1990, n. 120182 del 10 gennaio 1991 e n. 120672 dell'11 febbraio 1991, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che il consiglio d'amministrazione della Bavaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a., ha assunto l'impegno a non procedere nel primo quinquennio di attività all'alienazione del pacchetto azionario di controllo della Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La società Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo I e V e riassicurative del ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La Bavaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a., non potrà procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio di attività, del pacchetto azionario di controllo della Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Bavaria vita - Compagnia di assicurazione S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

3) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 2);

4) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 2);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 4);

6) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 6);

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 2) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 4) allorquando il premio inizialmente corrisposto superi l'importo di L. 700 000;

10) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 6) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

11) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

12) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

13) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

14) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

16) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

17) tariffa di assicurazione vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

18) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

20) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

22) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - (tariffa a tasso tecnico 4%);

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - (tariffa a tasso tecnico 4%);

24) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - (tariffa a tasso tecnico 4%);

25) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - (tariffa a tasso tecnico 4%);

26) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

27) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

28) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

29) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

30) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

31) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

32) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

33) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

34) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

35) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

36) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

37) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

38) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

39) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

40) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 11);

41) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 12);

42) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 13);

43) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 14);

44) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 15);

45) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio rivalutabile, di cui al precedente punto 16);

46) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 17);

47) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 18);

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 19);

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 20);

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 21);

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 22), 23), 24) e 25);

52) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

53) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

54) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

55) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei dipendenti e agenti della Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., e Bavaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a., di contratti di assicurazione sulla vita;

56) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

57) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

58) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per operazioni collettive;

59) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione, della tariffa di capitalizzazione di cui al punto 58);

60) regolamento della gestione separata denominata «Fondobavaria».

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 38) e 39) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rate sub-annuali è determinato in senso demografico-finanziario e che pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Ne consegue che per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 3.

La Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1035

DECRETO 19 febbraio 1991.

Autorizzazione alla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., in Assago, ad estendere la propria attività all'esercizio della riassicurazione nei rami I e V di cui alla tabella *A* allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visti i decreti 8 maggio 1965, 18 giugno 1981 e 26 novembre 1984, con i quali la Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni

e la riassicurazione nel ramo vita, limitatamente, per quest'ultima, ai rischi previsti dal Consorzio italiano per l'assicurazione vita dei rischi tarati, nonché alle operazioni di capitalizzazione;

Vista la istanza in data 10 luglio 1990, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere la propria attività all'esercizio della riassicurazione nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742/1986;

Vista la lettera n. 024181 dell'11 dicembre 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine alla istanza presentata dalla citata società;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale ha espresso parere favorevole sulla seduta del 19 dicembre 1990;

Decreta:

La Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Assago (Milano), è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, la propria attività all'esercizio della riassicurazione nei rami I e V di cui alla tabella *A)* allegata alla legge n. 742/1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1086

DECRETO 19 febbraio 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Mare vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 31 luglio 1989, 18 settembre 1989 e 6 febbraio 1990 presentate dalla società Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990, n. 924199 del 15 novembre 1989 e n. 021728 dell'11 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore dei propri dipendenti e di quelli della società Mare assicurazioni S.p.a., di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro (sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 27 dicembre 1988).

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale n. 18602 del 17 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1990, al Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, deve intendersi riferita al Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1991

Il Ministro BATTAGLIA

91A1087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa a responsabilità limitata - Cooperativa agricola La Campagnola», in Corte de' Cortesi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 4 aprile 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa a responsabilità limitata - Cooperativa agricola La Campagnola», con sede in Corte de' Cortesi (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficenti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa a responsabilità limitata - Cooperativa agricola La Campagnola», con sede in Corte de' Cortesi (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Gambaro in data 4 agosto 1948, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. rag. Ferrari Paola, residente in via dell'Aquila, 8, Cremona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A1110

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 febbraio 1991.

Autorizzazione all'esercizio di gestione stralcio per la conclusione delle attività relative alle funzioni delegate riguardanti lo smaltimento delle sostanze trasportate dalla M/n Zanoobia. (Ordinanza n. 2095/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 983.

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la propria ordinanza n. 1471/FPC del 28 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, relativa alla nomina di un commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni di verifica e smaltimento dei residui industriali stivati sulla M/n Zanoobia ormeggiata nel porto di Massa Carrara;

Vista la propria ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990, concernente ulteriori disposizioni relative al finanziamento delle spese ed alla gestione degli interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici trasportati da navi provenienti dall'estero;

Visto che con quest'ultima ordinanza è stata disposta, all'art. 1, la cessazione, a far data dal 1° gennaio 1991, dei poteri straordinari delegati ai commissari *ad acta*,

nominati con le ordinanze n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, n. 1557/FPC del 16 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1988, n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1988, n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1988, n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1989, n. 1764/FPC dell'8 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1989 e n. 1779/FPC dell'11 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1989;

Vista la nota n. 132 del 10 dicembre 1990 con la quale il commissario *ad acta*, delegato con l'ordinanza n. 1471 citata al compimento delle operazioni di smaltimento dei residui industriali trasportati dalla M/n Zanoobia, ha rappresentato l'opportunità di prevedere una gestione stralcio di almeno due mesi, oltre il 31 dicembre 1990, durante i quali, avvalendosi dei soli poteri ordinari, poter concludere tutti gli adempimenti inerenti le funzioni previste per il funzionario delegato e poter ottemperare, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2037 citata;

Visto il parere favorevole espresso dal proprio ufficio legislativo, contenuto nella nota n. 06225 U.L./MIN. 6/65 del 2 febbraio 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal proprio servizio bilancio e contenuto nella nota n. R.I./163/B1 del 24 gennaio 1991;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1990 sono scadute le procedure straordinarie delegate ai commissari *ad acta* con le ordinanze sopra citate;

Ritenuto, quindi, che la gestione stralcio richiesta è effettivamente necessaria per consentire al commissario *ad acta* istante di curare gli aspetti ordinari, afferenti le operazioni di smaltimento ed, in particolare, di trattare e concludere le pratiche di carattere amministrativo e contabile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

A far data dal 1° gennaio 1991 è data facoltà al commissario *ad acta* ammiraglio Giuseppe Francese di continuare, avvalendosi dei soli poteri ordinari, l'espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili relativi allo smaltimento dei residui industriali trasportati dalla M/n Zanoobia.

Art. 2.

La gestione di cui al precedente articolo dovrà essere completata entro e non oltre il 30 aprile 1991.

Art. 3.

Entro il termine anzidetto il commissario *ad acta* ammiraglio Francese dovrà presentare ogni atto amministrativo-contabile e la relazione finale, in applicazione dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2037 citata in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1142

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 499ª seduta pubblica per giovedì 7 marzo 1991, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno

Comunicazione — ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreto-legge.

91A1169

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Como

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1991, registro n 2 Industria, foglio n. 245, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n 50 e della legge 15 maggio 1954, n 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità al nubifragio che il giorno 27 giugno 1990 ha colpito nella provincia di Como i comuni di Civate e Valmadrera.

91A1088

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».

Il decreto-legge 4 gennaio 1991, n 2, recante. «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 3 del 4 gennaio 1991.

91A1159

MINISTERO DEL TESORO

N. 42

Corso dei cambi del 28 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1136,500	1136,500	1136,70	1136,500	1136,500	1136,500	1136,750	1136,500	1136,500	—
E.C.U.	1536,750	1536,750	1537 —	1536,750	1536,750	1536,750	1536,990	1536,750	1536,750	—
Marco tedesco	747,780	747,780	748 —	747,780	747,780	747,780	747,510	747,780	747,780	—
Franco francese	219,610	219,610	221 —	219,610	219,610	219.610	219,620	219.610	219,610	—
Lira sterlina	2180,650	2180,650	2184 —	2180.650	2180,650	2180,650	2180,450	2180,650	2180,650	—
Fiorino olandese	663,330	663.330	663 —	663,330	663,330	663,330	663,360	663.330	663.330	—
Franco belga	36,316	36.316	36.29	36.316	36.316	36.316	36,320	36.316	36,316	—
Peseta spagnola	12,004	12,004	12,04	12.004	12,004	12,004	12,007	12,004	12,004	—
Corona danese	194,600	194,600	194,50	194,600	194 600	194.600	194,570	194,600	194.600	—
Lira irlandese	1994,600	1994,600	1993 —	1994,600	1994,600	1994.600	1994,500	1994 600	1994,600	—
Dracma greca	6,949	6 949	6,96	6,949	6,949	6.949	6,950	6,949	6,949	—
Escudo portoghese	8,556	8,556	8,54	8,556	8,556	8,556	8,555	8,556	8.556	—
Dollaro canadese	987 —	987 —	988 —	987	987 —	987 —	986,750	987 —	987 —	—
Yen giapponese	8,584	8,584	8,58	8.584	8,584	8,584	8,581	8,584	8.584	—
Franco svizzero	862,470	862,470	864 —	862,470	862,470	862,470	862,350	862,470	862,470	—
Scellino austriaco	106,306	106,306	106,20	106,306	106,306	106,306	106,300	106.306	106,306	—
Corona norvegese	191,190	191,190	191,50	191,190	191,190	191,190	191,200	191,190	191,190	—
Corona svedese	201,050	201,050	201,50	201,050	201,050	201,050	201,440	201,050	201,050	—
Marco finlandese	309,280	309,280	309,50	309.280	309,280	309,280	309,450	309,280	309,280	—
Dollaro australiano	891,550	891,550	891 —	891,550	891,550	891,550	891,350	891,550	891,550	—

Media dei titoli del 28 febbraio 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	—
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	—
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,875
» » » 22- 6-1987/91	97,225
» » » 18- 3-1987/94	82,700
» » » 21- 4-1987/94	82,400
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	—
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	—
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	—
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	—
» » » TR 2,5% 1983/93	—

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	100 —
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	100,200
» » » » 18- 4-1986/92	100,325
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	100,175

Certificati di credito del Tesoro Ind	19- 8-1987/92	100,400
» » » »	1-11-1987/92	99,950
» » » »	1-12-1987/92	100.075
» » » »	1- 1-1988/93	99,525
» » » »	1- 2-1988/93	99,700
» » » »	1- 3-1988/93	99.875
» » » »	1- 4-1988/93	99,800
» » » »	1- 5-1988/93	99,950
» » » »	1- 6-1988/93	99,950
» » » »	18- 6-1986/93	99,275
» » » »	1- 7-1988/93	99.725
» » » »	17- 7-1986/93	99.100
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	98,725
» » » »	1- 9-1988/93	99.975
» » » »	18- 9-1986/93	98,650
» » » »	1-10-1988/93	99,925
» » » »	20-10-1986/93	98,625
» » » »	1-11-1988/93	99,875
» » » »	18-11-1986/93	98,875
» » » »	19-12-1986/93	99,650
» » » »	1- 1-1989/94	99,725
» » » »	1- 2-1989/94	99 875
» » » »	1- 3-1989/94	99,975
» » » »	15- 3-1989/94	99.650
» » » »	1- 4-1989/94	99,600
» » » »	1- 9-1988/94	99.125
» » » »	1-10-1987/94	98.725
» » » »	1-11-1988/94	98,800
» » » »	1- 1-1990/95	98,525
» » » »	1- 2-1985/95	100,050
» » » »	1- 3-1985/95	98.075
» » » »	1- 3-1990/95	98,075
» » » »	1- 4-1985/95	98.475
» » » »	1- 5-1985/95	97,800
» » » »	1- 5-1990/95	97,800
» » » »	1- 6-1985/95	98,400
» » » »	1- 7-1985/95	97,675
» » » »	1- 7-1990/95	98,425
» » » »	1- 8-1985/95	98,175
» » » »	1- 9-1985/95	97,875
» » » »	1-10-1985/95	97.400
» » » »	1-11-1985/95	97,675
» » » »	1-12-1985/95	97,725
» » » »	1- 1-1986/96	97,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,950
» » » »	1- 2-1986/96	98,525
» » » »	1- 3-1986/96	98,625
» » » »	1- 4-1986/96	98.850
» » » »	1- 5-1986/96	98.550
» » » »	1- 6-1986/96	98,550
» » » »	1- 7-1986/96	98,450
» » » »	1- 8-1986/96	97,950
» » » »	1- 9-1986/96	97,500
» » » »	1-10-1986/96	97,350
» » » »	1-11-1986/96	96,075
» » » »	1-12-1986/96	96,150
» » » »	1- 1-1987/97	96.850
» » » »	1- 2-1987/97	96,475
» » » »	18- 2-1987/97	96,875
» » » »	1- 3-1987/97	96,650
» » » »	1- 4-1987/97	97,075
» » » »	1- 5-1987/97	96,875
» » » »	1- 6-1987/97	96.850
» » » »	1- 7-1987/97	97 —
» » » »	1- 8-1987/97	96,350
» » » »	1- 9-1987/97	96,875

Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 3-1991	99,950
» » »	11,50%	1-11-1991	99,075
» » »	11,50%	21-12-1991	99,050
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,850
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,825
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,500
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,150
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,450
» » »	9,15%	1- 4-1992	97.050
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,950
» » »	12,50%	1- 4-1992	99 325
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,350
» » »	12.50%	18- 4-1992	99.275
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,875
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,800
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,175
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,975
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,375
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,900
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,450
» » »	12,50%	1-10-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,500
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,375
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,400
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,475
» » »	12,50%	1-10-1993	98,200
» » »	12,50%	1-11-1993	98,275
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,175
» » »	12,50%	17-11-1993	98.225
» » »	12,50%	1-12-1993	98,075
» » »	12.50%	1- 1-1994	98,300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,125
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,925
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97.750
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	95,625
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	95,30

Certificati credito Tesoro E C U	16- 7-1984/91	11,25%	100,050
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,675
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,750
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	98 150
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,175
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,600
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,700
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96.325
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,600
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,750
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,075
» » » »	28-12-1988/93	8.75%	95.850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97.950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,750
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	92,750
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,325
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,250
» » » »	26-10-1989/94	10.15%	98,300
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,825
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,150

Il contabile del portafoglio dello Stato MAROLDA

91M28021

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 febbraio 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 28 febbraio 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1991 è di L. 96,95, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 agosto 1991 è di L. 93,98 e quello dei buoni a trecentosassantacinque giorni con scadenza il 28 febbraio 1992 è di L. 88,40, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A1161

Modificazione allo statuto del Mediocredito della Puglia

Con decreto 30 gennaio 1991 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto del Mediocredito della Puglia, ente di diritto pubblico con sede in Bari.

91A1092

Modificazione allo statuto del Mediocredito delle Venezie

Con decreto 30 gennaio 1991 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto del Mediocredito delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia.

91A1093

Modificazione allo statuto del Mediocredito Emilia-Romagna

Con decreto 7 febbraio 1991 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 4, primo comma, dello statuto del Mediocredito Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

91A1094

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
452 AR	Chimera Gold di Anselmi Gabriele	Castiglion Fibocchi
492 AR	Cre.Or. S.r.l.	Arezzo-San Zeno
555 AR	Peloni & Cutini S.d.f.	Arezzo
588 AR	Il Girasole di Renai Giampiero	Montevarchi
932 AR	Magic Stones Export & Import S.r.l.	Arezzo
54 AP	Pasquali Loris	S. Elpidio a Mare
52 BS	Black Cat di Cocchetti Francesca	Brescia
618 FI	Pertichini Ivo e C.	Firenze
620 FI	Calosci Silvano	Firenze
702 FI	Papini Franco	Firenze
756 FI	Fallaci Antonio	Firenze
932 FI	Quirici Enrico	Firenze
1097 FI	Mizar di Beatrice Benvenuti	Firenze
91 GE	Piana Giuseppe Alfredo di Piana Carla	Campoligure
1303 MI	Italgem S.r.l.	Milano
1510 MI	Tre Vi Commerciale S.a.s. di Finzi & C.	Milano
155 PV	Prina Carlo	Pavia
96 TV	«Gioielleria» di Piredda Ersilia	Treviso
193 VA	Budassi Bruno	Sesto Calende
226 VA	Consonni Patrizia	Gallarate
295 VA	De Poli Rino	Cassano Magnago
610 VI	Mencaroni Giuliano	Vicenza
1089 VI	Barbieri Roberto	Vicenza
1099 VI	Sandini Nilo	Vicenza
1767 VI	Gabry Gold S.n.c. di Ferrara G. & C.	Arcugnano

91A1098

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Padova, Pordenone e Verona.

Con decreti ministeriali 23 febbraio 1991, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Padova:

1) addetti alle pulizie: 39ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 970.000 mensili;

2) addetti alla manutenzione e scuoiatura del bestiame: 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili;

3) facchinaggio generico e/o meccanizzato: 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili;

4) addetti a carico, scarico, pesatura, selezione, cernita, insaccamento ed imballaggio di prodotti ortofrutticoli all'interno del mercato ortofrutticolo di Padova: 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili;

5) carrellisti operanti all'interno del mercato ortofrutticolo di Padova: 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili;

6) trasporto merci per conto terzi: 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili;

7) portabagagli operanti all'interno della stazione ferroviaria: 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili.

Provincia di Pordenone:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima i sensi del codice della navigazione: 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili;

2) trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili:

37ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari, e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili):

37ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili;

3) attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili: 37ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili;

4) attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza): 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili.

Provincia di Verona:

pulitori e facchini operanti nelle aree delle stazioni delle ferrovie dello Stato: 45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili.

91A1099

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione all'Automobile club di Firenze ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1991 registro n. 1 Turismo, foglio n. 248, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Firenze viene autorizzato ad acquistare per L. 180.000.000 dai signori Roselli Roberto e Marucelli Lina vedova Roselli l'unità immobiliare sita in Pontassieve, via L. Gori, 38/40, consistente in un ampio locale con servizio igienico al numero civico 40 e ampio locale con finestratura e ripostiglio al numero civico 38 per complessivi mq 90. Detta unità immobiliare è individuata catastalmente al nuovo catasto edilizio urbano di Pontassieve alla partita 1002479, foglio 100, n. 158 sub 1 e sub 2.

91A1097

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bettona, società cooperativa a responsabilità limitata, in Bettona.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 25 febbraio 1991, ha nominato il dott. Alfonso Taccione commissario straordinario ed i signori dott. Claudio Bianchi, dott. Benedetto Ciuffa e avv. Giovanni Ferrara membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bettona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bettona (Perugia), in amministrazione straordinaria.

91A1095

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bettona, società cooperativa a responsabilità limitata, in Bettona.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1991 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bettona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bettona (Perugia), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A1096

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari - annuale	L. 315 000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale - annuale	L. 56 000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee - annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali - annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni - annuale	L. 175 000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali - annuale	L. 600 000
	- semestrale	L. 330 000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II - annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II - annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70 000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200